

Comunicato della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro  
Settore Istruzione

**Rinnovo dei componenti della Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa. Designazione dei rappresentanti.**

La Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa” prevede l’istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa, al fine di elaborare proposte per gli interventi regionali e di valutarne e monitorarne l’attuazione e l’efficacia.

Entro il 27 febbraio 2013, dovranno essere rinnovati i componenti della Conferenza per il diritto allo studio, essendo decorsi cinque anni dalla loro designazione.

E’ necessario pertanto che le Associazioni/ Organismi individuati alle lettere c), d), e), f) h), i), j), k), l), m) e o) del comma 2 dell’art 26 LR 28/07, provvedano alla designazione dei propri membri per garantire la propria rappresentanza in seno alla Conferenza stessa, cui seguirà la nomina dei componenti con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Pertanto gli enti interessati dovranno fare pervenire entro il **31/01/2013** le designazioni dei propri rappresentanti tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:

[istruzione-lavoro@cert.regione.piemonte.it](mailto:istruzione-lavoro@cert.regione.piemonte.it)

oppure tramite fax al n. 011/4325039

Regione Piemonte, Direzione Istruzione Formazione Professionale e Lavoro  
Settore Istruzione, Via Meucci 1 -10121 Torino

La designazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ Ente o da soggetto legittimato e dovrà essere accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore.

Entro il 28 febbraio 2013 si terrà la prima seduta della nuova Conferenza che sarà indetta dall’Assessore regionale competente o suo delegato.

Le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs 196/2003, esclusivamente ai fini del procedimento di costituzione di cui al presente avviso.

Ai sensi della L. 241/90 e della L.R. 7/05, il responsabile del procedimento è identificato nel Dirigente responsabile del Settore Istruzione.

Eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni potranno essere richiesti al Settore Istruzione, tel.011/4326419.

All: art. 26 LR 28/07

Il Direttore  
Paola Casagrande

*Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28. “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”. (B.U. 31 dicembre 2007, 2° suppl. al n. 52)*

Art. 26. (Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa)

1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi regionali e di valutarne e monitorarne l’attuazione e l’efficacia, è costituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa.

2. La Conferenza è composta dai seguenti membri:

- a) l’assessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, che la presiede;
- b) gli assessori provinciali competenti in materia di istruzione o loro delegati;
- c) quattro rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
- d) un rappresentante dell’Associazione nazionale piccoli comuni (ANPCI);
- e) due rappresentanti dell’Unione nazionale comunità montane ( UNCEM);
- f) un rappresentante della Lega delle autonomie locali;
- g) il direttore dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte;
- h) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- i) un rappresentante per ognuna delle associazioni delle istituzioni scolastiche autonome;
- j) un rappresentante per ognuna delle strutture formative di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007);
- k) un rappresentante per ognuna delle associazioni professionali degli insegnanti riconosciute a livello regionale;
- l) un rappresentante per ognuna delle associazioni dei dirigenti scolastici riconosciute a livello regionale;
- m) un rappresentante per ognuna delle associazioni e coordinamenti dei genitori riconosciuti a livello regionale;
- n) i presidenti delle consulte provinciali degli studenti;
- o) un rappresentante per ognuna delle associazioni studentesche che compongono la Consulta regionale dei giovani.

3. Relativamente ai componenti di cui alle lettere c), d), e), f) h), i), j), k), l), m) e o) del comma 2, il Presidente della Giunta regionale, in base alle designazioni effettuate dalle rispettive associazioni competenti a livello regionale, nomina e revoca i membri della Conferenza con proprio decreto.
4. I componenti durano in carica cinque anni e svolgono le funzioni fino all'insediamento della Conferenza successiva.
5. La Conferenza elegge nel proprio seno un Comitato ristretto composto da un rappresentante designato da ciascuna delle componenti indicate al comma 2 con il compito di recepire le indicazioni della Conferenza stessa e di formulare le conseguenti proposte di interventi alla Giunta regionale.
6. La Conferenza disciplina con proprio regolamento le modalità di organizzazione e funzionamento.
7. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di istruzione.